

GL /XQHGu VHWWHPEUH

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
7	Corriere della Sera	11/09/2022	<i>L'avviso del governo: il "prezzo" del Superbonus pesera' su famiglie e imprese. Ecco cosa rischia di (F.Savelli)</i>	3
47	L'Economia (Corriere della Sera)	12/09/2022	<i>Corsa per arrivare al 30% dei lavori (M.Fracaro)</i>	5
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
1	Italia Oggi	10/09/2022	<i>Stop a Google analytics 3 (A.Messina)</i>	6
Rubrica Sicurezza				
18	Italia Oggi Sette	12/09/2022	<i>Dpo e difensore? Non si puo' (A.Ciccina Messina)</i>	7
Rubrica Lavoro				
11	Il Sole 24 Ore	12/09/2022	<i>La rivincita dei dottori di ricerca: +15% di occupazione sui laureati (E.Bruno)</i>	9
30	L'Economia (Corriere della Sera)	12/09/2022	<i>Gli stipendi piu' alti? Nei politecnici e al nord (B.Millucci)</i>	11
Rubrica Economia				
1	Affari&Finanza (La Repubblica)	12/09/2022	<i>Le super bollette. Il caro energia frena le costruzioni a rischio anche le gare del Pnrr (A.Bonafede)</i>	13
Rubrica Politica				
9	L'Economia (Corriere della Sera)	12/09/2022	<i>La fine dell'abbondanza e il nuovo ordine che non c'e' (M.Mazzucchelli)</i>	16
Rubrica Energia				
44	Corriere della Sera	10/09/2022	<i>Oliver Stone: ripensiamo al nucleare, pulito e necessario (V.Cappelli)</i>	17
Rubrica Altre professioni				
29	Italia Oggi	10/09/2022	<i>Periti per la sicurezza sul lavoro in Europa (M.Damiani)</i>	18
IV	Italia Oggi Sette	12/09/2022	<i>Ricorso al Cnf solo se motivato in maniera analitica (A.Magagnoli)</i>	19
Rubrica Professionisti				
1	Il Sole 24 Ore	12/09/2022	<i>Professionisti, in vista oltre 450mila domande sul bonus 200 euro (V.Maglione/V.Uva)</i>	20
12	Il Sole 24 Ore	12/09/2022	<i>Verso l'addio al Ddl per l'equo compenso (V.Uva)</i>	22
19	L'Economia (Corriere della Sera)	12/09/2022	<i>Kpmg cala l'asso e cresce con Lablaw (I.Trovato)</i>	23
29	Italia Oggi	10/09/2022	<i>Equo compenso, riprende il pressing dei professionisti (S.D'alessio)</i>	25
Rubrica Pubblica Amministrazione				
25	Il Sole 24 Ore	12/09/2022	<i>Vietati ai pensionati anche formazione e supporto (A.Bianco)</i>	26

In pericolo il credito d'imposta per le aziende non energivore e il sostegno anche per chi presenta un Isee sopra i 12 mila euro

Il retroscena

di Fabio Savelli

L'avviso del governo: il «prezzo» del Superbonus peserà su famiglie e imprese Ecco cosa rischia di slittare

ROMA Una corsa contro il tempo in cui non tutti remano dalla stessa parte tra accuse di ostruzionismo istituzionale e presunti tornaconti elettorali. Una scadenza dietro l'altra e un vincolo, quello di venerdì 16 settembre, in cui il governo spera di varare un nuovo decreto bollette da 12-13 miliardi per alleviare il conto del costo del gas a cui sono agganciati i prezzi dell'energia elettrica. Ad agosto si sono superati anche i 600 euro a megawattora e senza aiuti immediati il costo della bolletta, che le società che erogano l'energia spenderanno ai loro clienti tra settembre ed ottobre, rischia di provocare fermi prolungati nelle fabbriche e di far chiudere migliaia di esercizi commerciali a corto di liquidità. Eppure prima di varare il maxi-intervento a sostegno dell'economia serve un doppio voto favorevole di Camera e Senato alla relazione programmatica sui saldi di bilancio che il ministro del Tesoro, Daniele Franco, ha trasmesso giovedì scorso al Parlamento per trasparenza istituzionale.

Nel calendario dei lavori parlamentari non sarebbe stata assegnata alla relazione programmatica di Bilancio, necessaria all'approvazione

del nuovo decreto, la corsia preferenziale che meriterebbe. Nessuno a Palazzo Chigi nasconde l'apprensione per i giorni che passano, pur avendo fatto di tutto per «accelerare l'iter». Il voto alla Camera fissato per martedì e al Senato previsto per giovedì arriva troppo a ridosso del Consiglio dei ministri immaginato per approvare le misure di sostegno. A ridosso anche del viaggio istituzionale negli Stati Uniti che Draghi ha in programma da sabato 17.

Il decreto in gestazione si sovrappone poi alla conversione parlamentare del decreto Aiuti-bis, ostaggio delle liti tra partiti che riguardano il Superbonus. Con i Cinque Stelle che lo ritengono migliorabile per la parte relativa alla cessione dei crediti alle banche e su cui, dicono, si rischia il fallimento di 30 mila aziende che si sono esposti con gli istituti trovandosi ad anticipare il pagamento dei materiali. Ma i vincoli sul superbonus sono uno dei capisaldi dell'esecutivo, soprattutto perché si tratta di un incentivo che sta gonfiando a dismisura il costo per lo Stato. Tanto che il governo lo ha esplicitato anche nella relazione il cui il ministro Franco

registra come «lo spazio fiscale che si intende destinare alla copertura di misure a ulteriore sostegno di famiglie e imprese sarebbe stato ancor più robusto se non si fosse registrato un andamento della spesa per bonus edilizi significativamente superiore rispetto alle stime». Spesa che «risulta aver già superato di 1,3 miliardi (solo nel 2022) le previsioni, con aggravio per il bilancio pubblico».

La dinamica delle entrate tributarie a luglio ed agosto fortunatamente restituisce una diapositiva migliore delle attese. Ma è una magra consolazione. Perché la maxi-inflazione di questi mesi trascina il gettito Iva, come storicamente accade nei periodi in cui i prezzi decollano verso l'alto. Le coperture aggiuntive, ha scritto il Tesoro, ammontano a 6,2 miliardi. Poco meno della metà delle risorse da mettere in campo. Senza scostamenti di bilancio, ha rivendicato Draghi, mentre il leader della Lega, Matteo Salvini, invita a smontare questa tesi mettendo sul «tavolo 30 miliardi». Dagli extra-profitti sulle aziende energetiche arriverebbero solo circa 900 milioni di gettito della seconda


rata di fine agosto, che si aggungerebbero agli 1,3 miliardi di giugno.

Così rischiano di ritardare gli interventi promessi dal governo con l'invito dei partiti a far tornare i parlamentari a votare in piena campagna elettorale. In primis il rafforzamento del credito d'imposta anche alle aziende non energivore, sotto i 16,5 chilowattora di consumi. La tagliola per supermercati, bar, ristoranti ed esercizi commerciali che spingono per vedersi restituito nel cassetto fiscale almeno il 50% del conto energia. Ma anche il bonus sociale per le bollette al momento confinato a chi ha un Isee fino a 12 mila euro. Fino alla rateizzazione per l'ultimo trimestre dell'anno che costringe il governo ad anticipare alla filiera elettrica più di 1 miliardo a trimestre. Senza contare, è una delle richieste di Confindustria, l'ipotesi che lo Stato si vesta da garante di ultima istanza con le banche per i crediti alle imprese alle prese con i costi delle bollette. Provvedimenti appesi alla campagna elettorale dei partiti mentre il Paese vive la più grande crisi energetica dagli anni '70.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'andamento

Rapporto debito/Pil (valore in %)



Fonte: Banca d'Italia, Istat e Ufficio parlamentare di bilancio Corriere della Sera



159329

**Massimo Fracaro**

Scrivete a:
L'Economia
via Solferino 28
20121 Milano
corsoldi@rcs.it
www.corriere.it

SUPERBONUS VILLETTE: LA SCADENZA DEL 30 SETTEMBRE


Corsa per arrivare al 30% dei lavori

Sto eseguendo lavori di ristrutturazione sulla villetta di mia proprietà che dovrebbero terminare entro fine anno. Quali condizioni devo rispettare entro il 30 settembre 2022 al fine di beneficiare pienamente del Superbonus del 110%?

Lettera firmata — via email

Per i lavori su edifici unifamiliari e su unità funzionalmente indipendenti poste in edifici plurifamiliari, ai fini del Superbonus la scadenza per ultimare i lavori è fissata al 31 dicembre 2022. Condizione fondamentale e inderogabile è però che, entro il 30 settembre 2022, siano stati eseguiti lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivamente previsto. La Commissione di monitoraggio istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha fornito alcune linee guida sul tema, specificando che nel calcolo del 30% «si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione». Pertanto, a discrezione del contribuente, il conteggio potrà considerare, o meno, anche i lavori non rientranti nel Superbonus quali, ad esempio, le opere di manutenzione straordinaria. La documentazione da acquisire, per provare in caso di futuri controlli il raggiungimento del 30% richiesto di lavori entro il 30 settembre consiste in una dichiarazione resa dal direttore lavori da allegare successivamente alla pratica di chiusura degli interventi edilizi. La dichiarazione va corredata da «idonea documentazione probatoria» quale, a titolo esemplificativo, libretto delle misure, stato avanzamento lavori, rilievi fotografici e copia di bolle di consegna e fatture. La dichiarazione dovrà essere redatta dal direttore lavori non appena in possesso della documentazione necessaria ed effettuate le opportune verifiche ed è consigliato, per averla con data certa, inviarla con posta elettronica certificata o raccomandata.

Con la consulenza di Stefano Poggi Longostrevi



Stop a Google analytics 3

In dirittura le verifiche privacy, e relative sanzioni, per chi, sui propri siti web, usa o ha usato in passato i servizi di reportistica che trasferiscono dati verso gli Stati Uniti

Sanzioni privacy per chi, sui propri siti Internet, continua a usare e anche per chi ha usato in passato Google Analytics 3 o servizi simili. Sono servizi per avere statistiche su chi visita le pagine web, ma sono illegittimi se trasferiscono dati verso gli Usa, senza garanzie per gli interessati. Il Garante italiano ha, infatti, bocciato la versione 3 di Google Analytics con provvedimento del 9 giugno 2022.

Ciccia Messina a pag. 22

Al via le ispezioni del Garante su aziende e pubbliche amministrazioni sul rispetto del Gdpr

Vietato usare Google Analytics 3 Sanzioni privacy per chi sui propri siti ha usato servizi simili

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Scatta il rischio sanzioni privacy per chi, sui propri siti Internet, continua a usare e anche per chi ha usato in passato Google Analytics 3 o servizi simili.

Sono servizi per avere statistiche su chi visita le pagine web, ma sono illegittime se trasferiscono dati verso gli Usa, senza garanzie per gli interessati. Il Garante italiano, seguendo i precedenti conformi dei garanti austriaco e francese, ha, infatti, bocciato la versione 3 di Google Analytics (GA) con il provvedimento n. 224 del 9 giugno 2022, a latere del quale ha avvisato aziende e pubbliche amministrazione che, a partire dal novantesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento citato all'operatore coinvolto, sarebbero state avviate ispezioni per accertare chi è in regola e chi no con il Gdpr (regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679).

Le verifiche, dunque, sono pronte a partire.

Il rischio, peraltro, riguarda anche chi nel frattempo si è messo a posto o ha semplicemente interrotto il ricorso ai servizi di analisi delle visite alle proprie pagine web (preferendo rinunciare, così, alle utilità del servizio per la programmazione delle proprie attività e delle campagne di marketing).

Chi ha usato il servizio di

analisi statistiche illegittimo ha, in effetti, commesso una violazione, che, se oggetto di accertamento, rimane in astratto punibile, non avendo il ravvedimento operoso un'efficacia di estinzione dell'illecito amministrativo commesso in passato. Certo una condotta riparatoria può far diminuire l'importo della sanzione, ma non cancellarla a priori. Non si tratta di punizione retroattiva e, però, l'alea è fortissima, considerato l'enorme livello di diffusione della violazione sia ad opera delle imprese sia delle pubbliche amministrazioni.

Tra l'altro le informative sui cookies, che si trovano sui siti di alte amministrazioni centrali e di autorità pubbliche di primo piano, espongono ancora l'uso di quei servizi di Google Analytics, su cui è calata la scure del Gdpr.

In sostanza, si naviga ancora a vista e imprese e PA non hanno certezze su cosa fare per continuare a usare un servizio di conteggio statistico, utile per programmare l'attività aziendale e anche i servizi pubblici: non si sa se possa andare bene la versione n. 4 di Google Analytics o se vadano bene le alternative a Google; mentre si sa che non è sufficiente troncatura l'indirizzo IP del computer, con la funzione di anonimizzazione (come tra l'altro ancora indicato sui siti di alcuni ministeri). Il Garante francese si è spinto a

dare un elenco di gestori alternativi a Google, ma si tratta di un'indicazione ancora isolata.

Certo, bisogna interrompere il servizio espressamente bocciato dal Garante. Questa scelta radicale, peraltro, non mette neppure al riparo al 100% da sanzioni.


Il fatto di non dare più corso ad un'attività illecita svolta in passato, in effetti, non comporta di per sé una sanatoria.

Quindi, se in sede di ispezione si scopre che un'impresa o una PA ha usato in passato GA3 e, ora non lo fa più, non per questo può stare tranquilla: la sanzione è sempre possibile.

C'è, per il vero, una possibilità di evitare la sanzione in forma pecuniaria, ma è precaria ed è da valutarsi discrezionalmente caso per caso.

Il Gdpr, infatti, prevede che, se la violazione è minore, al posto di una sanzione pecuniaria si possa pronunciare un ammonimento, che è una misura correttiva, senza conseguenze sul portafoglio, ma ha pur sempre una conseguenza negativa sul piano della reputazione.

© Riproduzione riservata



Il Garante ha sanzionato il Comune che aveva affidato una causa all'incaricato Gdpr

Dpo e difensore? Non si può

Il responsabile dei dati deve rifiutare funzioni in conflitto

Pagina a cura di

ANTONIO CICCIA MESSINA

O difensore o Dpo (responsabile della protezione dei dati): un'impresa o un'amministrazione, titolari del trattamento, non possono affidare una causa all'avvocato già incaricato della funzione prevista dal Gdpr (regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679) anche a beneficio degli interessati (clienti, utenti, ecc.), potenziali avversari del titolare del trattamento. E quanto ha deciso il Garante della privacy, che, con l'ingiunzione n. 214 del 9 giugno 2022, ha sanzionato un Comune colpevole di avere delegato per la difesa in alcuni giudizi lo stesso professionista legale già individuato come responsabile della protezione dei dati (articolo 37 del Gdpr). La sanzione è stata irrogata al Comune (titolare del trattamento) per violazione del divieto di conflitto di interessi in capo al Dpo: il Garante ha accertato che l'attività di difensore ha compromesso l'autonomia e indipendenza da mantenere nello svolgimento della funzione di Dpo. I professionisti devono però stare attenti a non sottovalutare la pronuncia in commento. L'ingiunzione del Garante apre la strada a rivalse contrattuali nei confronti del professionista, visto che quest'ultimo, con la sua consulenza, deve sorvegliare sull'osservanza del Gdpr da parte del titolare. Senza contare che eventi di questo tipo possono anche essere oggetto di contestazioni deontologiche da parte degli ordini e colleghi di appartenenza del professionista. Dunque, a doversi, per primo, porre il problema del conflitto di interessi è proprio il professionista: se è anche il Dpo, deve rifiutare di svolgere incarichi che lo mettono in conflitto di interesse o per lo meno sciogliere il nodo, se possibile, cessando di fare il Dpo.

La decisione del Garante. Una persona riceve da un Comune tre sanzioni per abbandoni di rifiuti accertati con sistemi di videosorveglianza; la stessa reagisce impugnando i verbali, contestando la violazione da parte del comune delle norme sulla privacy sui cartelli informativi nel caso di riprese con telecamere. Le cause non vanno a buon fine perché la persona in questo

ne ha sbagliato a proporre i ricorsi al giudice di pace, privo della competenza in materia.

A questo punto l'interessato si rivolge al Garante della privacy, davanti al quale non si discute del merito della violazione ambientale. Davanti al Garante si discute di tre aspetti: la regolarità "privacy" dei cartelli sulla videosorveglianza; la durata di conservazione delle immagini; l'incompatibilità del Dpo del Comune che, quale avvocato, aveva difeso l'ente nei giudizi svolti davanti al giudice di pace.

Ed è proprio quest'ultimo profilo che mette in evidenza alcuni possibili trabocchetti, in cui non devono cadere né i professionisti né gli enti (pubblici o privati) che conferiscono loro l'incarico di responsabile della protezione dei dati.

Per la cronaca il Comune coinvolto nella vicenda riferita ha avuto 26 mila euro di sanzione per tutte le violazioni contestate (non è possibile scorporare la quota relativa al conflitto di interessi del Dpo).

Il Gdpr. Il Garante ha considerato che il Comune ha violato l'articolo 38, paragrafo 6, del Gdpr. L'articolo parla del Dpo, cioè di quella funzione ibrida che se deve aiutare i titolari del trattamento a rispettare il Gdpr, allo stesso tempo, deve sorvegliare i titolari sempre sul rispetto del Gdpr, a beneficio delle persone interessate dal trattamento. Si tratta di una posizione non facile da tenere, in quando il Dpo deve sorvegliare e vigilare (in autonomia e indipendenza) quello stesso ente cui deve anche fornire informazioni e consulenza.

In questo quadro l'articolo 38 del Gdpr, dapprima, ammette che il Dpo possa svolgere per il titolare del trattamento (impresa o P.a.) altri compiti e funzioni. Subito dopo, però, lo stesso articolo 38 mette le mani avanti e mette a carico del titolare del trattamento l'obbligo di assicurarsi che i compiti e le funzioni ulteriori non diano adito a un conflitto di interessi.

Nell'ingiunzione in esame il Garante, riscontrando un'ipotesi di conflitto, ha scritto che il Dpo del Comune ha tenuto i piedi in due scarpe: vestendo i panni di avvocato difensore, condivideva con il Comune l'interesse a ottenere il rigetto dei ricorsi; lo stesso avvocato, come Dpo, doveva però contemporaneamente

te sorvegliare sul fatto che il comune non commettesse illegittimità nei trattamenti di videosorveglianza. Quell'avvocato-Dpo, quindi, se avesse rilevato violazioni della normativa in materia di protezione dei dati, si sarebbe trovato di fronte a un dilemma: far bene il Dpo e segnalare le violazioni al Comune e, così comportandosi, fare male l'avvocato, pregiudicando la posizione processuale dell'ente e il suo stesso interesse, in quanto legale, a ottenere una pronuncia favorevole nei ricorsi pendenti; oppure, fare bene l'avvocato e sostenere in giudizio la liceità della videosorveglianza, ma, così facendo, far male il Dpo compromettendo l'autonomia di giudizio e la posizione di indipendenza che lo stesso, in veste di Dpo, era tenuto ad assicurare.

Il Garante aggiunge anche un argomento indossando le vesti del cittadino interessato. Quest'ultimo, in base al Gdpr, ha il diritto di contattare il Dpo per tutte le questioni relative alla privacy, ma è impossibile che possa fidarsi di un Dpo che si trova di fronte come avversario in un processo. Se un titolare del trattamento, conclude il Garante, affida al suo Dpo la propria difesa in giudizio, lo pone in una posizione di conflitto di interesse: perciò il titolare del trattamento va sanzionato.

Il professionista. Fin qui l'ingiunzione del Garante, che punisce il titolare del trattamento. D'altra parte, il Dpo non potrebbe essere sanzionato dal Garante, in quanto il Gdpr non prevede sanzioni amministrative a carico del Dpo.

I professionisti, però, non devono illudersi, poiché la situazione del conflitto di interessi potrebbe far emergere una responsabilità contrattuale del professionista-Dpo.

L'articolo 39 Gdpr, infatti, prevede tra i compiti essenziali del Dpo, quello di sorvegliare sul fatto che il titolare del trattamento non violi il Gdpr.

Quindi, il Dpo deve sorvegliare anche sul fatto che il titolare del trattamento osservi il divieto di affidare compiti al Dpo in conflitto di interesse.

Se il titolare del trattamento convoca il Dpo e gli comunica di volergli conferire un incarico in conflitto di interessi, il Dpo deve avvertire il titolare del trattamento del fatto che sta per viola-

re l'articolo 38 Gdpr.

Se non lo fa, bisogna capire che cosa può capitare, da un lato, per l'incarico professionale e, dall'altro, a proposito dell'incarico di Dpo.

Riprendendo il caso dell'ingiunzione in commento, si ritiene che il fatto di essere Dpo non incida sul mandato difensivo e, quindi, non ci siano ripercussioni sulla validità della procura difensiva.

Quanto agli effetti sul rapporto titolare-Dpo, non avere rifiutato un incarico in violazione del conflitto di interessi è una violazione dell'obbligo contrattuale assunto dal Dpo (sorvegliare sull'esatto adempimento del Gdpr). Non a caso, il mancato rifiuto dell'incarico ulteriore ha portato il titolare del trattamento alla sanzione del Garante ed è questa la prova della inadempimento contrattuale del Dpo.

Da qui derivano altre possibili conseguenze: scioglimento del contratto con il Dpo e/o risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale.

Quanto sopra vale non solo per gli avvocati, ma per qualsiasi professionista in posizione analoga, cioè in situazioni nelle quali la prestazione professionale sposti interessi di merito del committente in possibile conflitto con l'autonomia e indipendenza di giudizio nella sorveglianza privacy del titolare-committente.

Il professionista, dunque, deve pensarci molto bene, prima di accettare un incarico quale Dpo di un suo cliente per prestazioni professionali: il rischio è che, per continuare a fare il Dpo, perda incarichi e occasioni di lavoro.

Valutazioni ex ante. Il pensiero che bisogna fare è se non sia più prudente (sia per il professionista sia per il committente) chiudere tutti gli incarichi pendenti e dedicarsi esclusivamente a fare il Dpo. Salvo si preferisca scegliere di valutare di volta in volta se un incarico ulteriore costituisca violazione del conflitto di interessi, addentrandosi in un terreno scivoloso e precario, strutturalmente aleatorio.

Lo stesso Garante, nell'ingiunzione in esame, ragiona sul fatto che è difficile prevedere a priori che una vertenza giudiziaria non possa coinvolgere anche

profili di protezione dei dati personali.

Da una causa, ma anche da incarichi di altra natura (consulenza fiscale, consulenza del lavoro, consulenza tecnica, ecc.) possono venire sempre fuori profili che riguardano la privacy, che è trasversale a tutte le materie.

Da questa considerazione il Garante ha tratto spunto per invitare i titolari del trattamento a designare un Dpo che, contemporaneamente, non svolga per le medesime il ruolo di difensore in giudizio e, si aggiunge, di professionista fiduciario (a riguardo di temi che possono toccare aspetti di privacy).

Per le stesse considerazioni ci si chiede se non valga la pena di valutare il conflitto di interessi non caso per caso, ma ex ante e in astratto.

Questo significa fare una scelta radicale ed escludere a priori dal novero dei soggetti (dipendenti o professionisti esterni) tra cui scegliere il Dpo, un certo

professionista, in quanto tale e per il solo fatto di essere incaricato di pratiche pendenti o individuabile in futuro come fiduciario. Ex post, come l'ingiunzione del Garante in commento insegna, potrebbe essere troppo tardi.

— © Riproduzione riservata —

Compiti del Dpo e conflitto di interessi

Compiti del Dpo	Informare e consigliare Sorvegliare sul rispetto della privacy
Conflitto di interesse	Il Dpo può svolgere anche compiti ulteriori, purché non in conflitto di interessi, anche a beneficio delle persone di cui si trattano dati (clienti, utenti, ecc.)
Avvocato	La difesa in giudizio può comportare un conflitto di interesse
Altri professionisti	Anche dalla consulenza in altre materie può derivare un conflitto di interesse
Sanzioni	Sanzione amministrativa per il titolare del trattamento se affida compiti ulteriori al Dpo in violazione del divieto di conflitto di interessi
Doveri del professionista	Informare il titolare della violazione del conflitto di interessi nel caso intenda conferire incarichi a rischio Non accettare incarichi in conflitto di interessi, pena responsabilità contrattuale nei confronti del titolare



La rivincita dei dottori di ricerca: +15% di occupazione sui laureati

L'indagine di AlmaLaurea. A un anno dal titolo i possessori di un «Phd» lavorano al 90,9% contro il 74,6 della laurea magistrale. Anche gli stipendi sono più alti (+26,8%) ma rimane lo svantaggio con l'estero

Eugenio Bruno

S eppure in crisi di vocazione, visto il progressivo calo di iscritti, il dottorato si conferma un titolo privilegiato dal punto di vista dell'occupazione. A dirlo è l'ultimo rapporto di AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei dottori di ricerca che dimostra, da un lato, la capacità della formazione post terziaria di recuperare i livelli pre-pandemia e, dall'altro, il suo maggiore appeal sul mercato del lavoro rispetto alla semplice laurea magistrale. Numeri di estrema attualità nel momento in cui il Piano nazionale di ripresa e resilienza decide di destinare ai dottorati 1,51 miliardi di euro (React-Eu incluso), una parte dei quali (300 milioni) già sbloccata.

Occupazione in crescita

L'indagine 2022 - che AlmaLaurea aveva pubblicato sul suo sito internet e che domani verrà presentata in un evento all'università di Camerino - scandaglia gli esiti occupazionali di 5.255 dottori di ricerca del 2020 in 45 atenei (pari al 68,9% della platea complessiva), a un anno dal titolo, e li mette a confronto con i dati del 2019: viene tenuto fuori il 2020 che è stato funestato dallo scoppio della pandemia di Covid-19 e che ha colpito così duramente l'economia italiana. Emerge che una volta arrivata la ripresa i possessori di un Phd sono stati in grado di intercettarla meglio (e prima) dei laureati.

Più nel dettaglio, a un anno dal termine degli studi, il tasso di occupazione dei dottori è complessivamente pari al 90,9%, l'1,9% in più rispetto a quanto rilevato nell'indagine del 2019 sui loro predecessori del

2018: oltre 15 punti in più dei laureati di secondo livello, i quali nel 2021 si sono fermati al 74,6 per cento. Questi ultimi solo dopo cinque anni dalla laurea raggiungono un tasso di occupazione pari dell'88,5%, avvicinandosi così ai dottori di ricerca.

Il successo sembra trasversale ai diversi ambiti disciplinari osservati: dopo un anno lavora già il 94,1% dei dottori in scienze della vita, il 93,4% di ingegneria e il 92,5% delle scienze di base. Laddove si posizionano sotto la media le scienze umane (83,9%) e le scienze economiche, giuridiche e sociali (88%). Proprio le due aree in cui si osserva una maggiore diffusione delle collaborazioni volontarie non retribuite che riguardano, rispettivamente, il 17,2% e il 16,1% degli intervistati (contro una media del 12,1%).

Il confronto con l'estero

Un altro aspetto interessante del rapporto di AlmaLaurea è che il Phd conviene anche dal punto di vista stipendiale rispetto alla laurea. Dopo aver sottolineato che la retribuzione mensile netta dei dottori di ricerca è pari, in media, a 1.784 euro - con una crescita del 3,1% rispetto al 2019 - l'indagine evidenzia come questo valore superi ampiamente lo stipendio mensile netto dei laureati di secondo livello: +26,8% a un anno (1.407 euro) e +9,1% a cinque anni (1.635 euro) dal titolo. E veniamo alle note dolenti. La prima riguarda il gender gap che attanaglia pure i dottori di ricerca con le donne che guadagnano mediamente il 7,6% in meno degli uomini, con punte del 17,5% nelle scienze economiche, giuridiche e sociali.

La seconda interessa invece il confronto con l'estero che resta impietoso e che spiega da solo perché

molti cervelli (il 13,6% del campione) preferiscono emigrare. La retribuzione mensile netta è pari, infatti, a 1.699 euro per chi resta in Italia e a 2.324 euro per chi parte. Con punte di 2.600 euro per i dottori di ricerca in scienze di base (qui gli occupati all'estero sono il 19,5%) e 2.400 euro per quelli in ingegneria (dove il 17,3% lavora oltreconfine).

Gli sbocchi professionali

Se una prima indicazione di policy sembra quella di lavorare al miglioramento degli stipendi dei dottorandi dal sondaggio di AlmaLaurea ne arriva anche un'altra. Ed è la necessità di valorizzare il Phd in ambiti diversi dall'università e se possibile anche dalla Pa. A dirlo sono ancora una volta i numeri: il 65,8% dei dottori di ricerca è occupato nel settore pubblico, il 31,6% in quello privato, mentre il restante 2,4% nel non profit. Con effetti che variano da comparto a comparto. Se in scienze della vita e scienze umane la quota pubblica arriva al 72% per ingegneria quella privata pesa per il 42,8 per cento. Ne è convinto anche Ivano Dionigi, presidente di AlmaLaurea, che al Sole 24 Ore del Lunedì sottolinea: «Il confronto internazionale colloca l'Italia agli ultimi posti non solo per i laureati ma ancor più per i dottori di ricerca, che peraltro risultano in calo negli anni più recenti. Eppure i dati di AlmaLaurea, mentre confermano l'importanza culturale e sociale di investire nell'istruzione terziaria, attestano che i dottori di ricerca conseguono i migliori esiti occupazionali, anche se - aggiunge - vengono impiegati troppo poco nel privato e retribuiti in misura molto inferiore rispetto ai colleghi europei».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

